



COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 37

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 05-08-2024

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50
E 54 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - PULIZIA FONDI INCOLTI PER
MOTIVI IGIENICO SANITARI E PER PREVENZIONE INCENDI**

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di agosto,

IL SINDACO

Premesso che le condizioni climatiche che contraddistinguono questo periodo, condizionate da giornate con temperature particolarmente elevate e oltre la media per la stagione estiva, aumentano il potenziale rischio di incendi boschivi;

Rilevata la presenza sul territorio comunale, sia in ambito urbano che extraurbano, di numerosi terreni incolti, in cui i proprietari e/o conduttori tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea;

Accertato che dallo stato in cui versano tali terreni può derivare un forte rischio per la propagazione di incendi, con conseguenti gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato inoltre che l'assenza di una costante manutenzione dei terreni può favorire anche l'abbandono di rifiuti dal quale possono derivare problemi di igiene per la cittadinanza, danni alle colture nonché favorire condizioni di degrado;

Evidenziato che tale situazione, potenzialmente, contribuisce a creare un ambiente che può costituire ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori e insetti di qualsiasi genere, i quali possono essere vettori responsabili di situazioni di rischio igienico – sanitari, dannose per la salute pubblica e per l'ambiente limitrofo;

Richiamata la nota al protocollo n. 6075/2024, con la quale la Prefettura di Perugia detta le raccomandazioni operative per l'attività antincendio boschivo 2024 con unite le

raccomandazioni operative del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del mare per l'attività antincendio boschivo da effettuarsi fino al 15 ottobre 2024;

Preso atto che con detti indirizzi i Sindaci vengono invitati:

- all'adozione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 54 del TUEL, di apposite ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana per prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari dei terreni e di conduttori di fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato e che ne impediscano la fruibilità;
- ad assicurare altresì, che i soggetti a cui compete la cura dei terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate, adottino i più opportuni interventi;
- ad attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per un uso consapevole e rispettoso delle aree verdi e in particolare di quelle boschive per evitare che comportamenti imprudenti possano causare inneschi di incendi;

Preso atto altresì, che nella medesima nota si fa presente che i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell'ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitate a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia durante la stagione estiva;

Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate, promuovere l'adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante dei terreni incolti, con particolare riguardo a quelli limitrofi alle abitazioni, alle vie di comunicazione ed alle aree boscate;

Valutata, altresì, la necessità di adottare con urgenza interventi volti ad eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", artt. 50 e 54 comma 4, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio e di pregiudizio del decoro, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con riferimento all'art. 21 bis;
- il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", con riferimento all'art. 182 comma 6 bis;
- la Legge 21.11.2000 n. 353 recante "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";
- il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 recante "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*" convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155;

- Il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”, che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso Decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- le raccomandazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, relative all’attività antincendio boschivo del 2023, pubblicate in GU n. 117 del 20.05.2023;
- la Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28 recante “*Testo unico regionale per le foreste*”
- il Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7 recante “*Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28*” modificato con Regolamento Regionale 16 luglio 2012 n. 11;

ORDINA

1. Divieti

per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto fino al 15 ottobre 2024, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui alla richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, salvo revoca della presente e/o salvo diverse disposizioni da parte della Regione Umbria, il divieto assoluto di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in ogni altra area dove si possa creare comunque pericolo di incendio;
- bruciare le stoppie, cascami delle potature, materiale vegetale o compiere qualsiasi attività o azione che potenzialmente possa creare pericolo incendi;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- utilizzare barbecue da campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. È altresì consentito, l’utilizzo di barbecue presenti nelle aree pubbliche attrezzate, con l’obbligo di mantenere il controllo visivo del fuoco per tutta la durata della sua accensione e provvedere, al termine dell’utilizzo, al completo spegnimento evitando la riaccensione dei carboni;
- deposito incontrollato di materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche, zanzare e insetti di qualsiasi natura, oltre che rifugio di animali quali rettili, roditori e simili, che siano potenzialmente veicoli di malattie.

2. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società e agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

– Ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori e ai possessori o detentori di aree di qualsiasi tipo, presenti sul territorio di questo Comune di provvedere alla rimozione di rovi, sterpaglie, erbacce ed arbusti, delimitando l'intero fondo con una striscia di terreno solcata dall'aratro o altra attrezzatura completamente scevra di stoppie, per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00 e comunque fino a quanto ritenuto necessario per il rispetto dell'igiene, sanità e incolumità pubblica oltre che per evitare l'innescò e/o il propagarsi di eventuali incendi. Tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi delle situazioni di pericolosità in premessa indicate.

– Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera e di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale il divieto di bruciatura della vegetazione spontanea, delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali.

5. Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

6. Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

DISPONE

- Che gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
- La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
- Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale www.comune.collazzone.pg.it, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.
- Che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
 - ✓ Prefettura di Perugia - protcivile.prefpg@pec.interno.it;
 - ✓ Regione Umbria – centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Collazzone (PG) – fpg43609@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestali Marsciano (PG) – fpg43620@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Questura di Perugia – gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;
 - ✓ Comando Vigili del Fuoco di Perugia - com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it;
 - ✓ Guardia di Finanza: pg1210000p@pec.gdf.it;
 - ✓ Direzione Provinciale ANAS: anas.umbria@postacert.stradeanas.it;
 - ✓ Provincia di Perugia: provincia.perugia@postacert.umbria.it;
 - ✓ Comando Polizia Municipale Collazzone;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Cap. Nerio BUTTIGLIA.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.